

Licenza di pubblico esercizio - incidenza sui rapporti sostanziali privati costitutivi nell'effettiva gestione dell'azienda - esclusione - non coincidenza tra la titolarità formale dell'esercizio e la gestione imprenditoriale - obbligazioni contratte da soggetto diverso dall'intestatario della licenza nella gestione dell'esercizio - soggetto passivamente legittimato.

L'autorizzazione amministrativa costituita dalla licenza di pubblico Esercizio essendo preordinata esclusivamente a fini di pubblico interesse non incide sui rapporti sostanziali privati che si costituiscono nell'effettiva gestione dell'azienda. Ne consegue che nell'ipotesi di non coincidenza tra la titolarità formale dello Esercizio e la gestione imprenditoriale, la intestazione della licenza non è decisiva al fine di impegnare la responsabilità dell'intestatario per le obbligazioni contratte da altro soggetto nella gestione dell'Esercizio.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 679 del 06/02/1982